

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA REGIONE EUROPEA

La Repubblica Italiana e la Santa Sede, di seguito denominate "le Parti";

Vista la Convenzione *sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento Superiore nella Regione europea*, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, di seguito "Convenzione di Lisbona";

considerando la comune appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) quale quadro orientativo delle politiche della formazione superiore;

nello spirito delle relazioni amichevoli esistenti tra le Parti e al fine di promuovere la cooperazione nel settore della formazione superiore;

fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, prima parte, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, per il riconoscimento dei titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo regola, secondo i principi e le regole della Convenzione di Lisbona, il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio, così come dei titoli di studio ottenuti presso le Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti, al fine di facilitare gli studenti, i ricercatori ed i possessori dei titoli di studio della formazione superiore di queste istituzioni nell'accesso all'istruzione superiore, nel proseguimento degli studi accademici e nel conseguimento dei titoli accademici nelle rispettive Istituzioni della formazione.
2. In base al presente Accordo, l'espressione "Istituzioni della formazione superiore" include:
 - a) per la Repubblica Italiana: le Università, gli Istituti Universitari, le Scuole Superiori universitarie, i Politecnici, le Scuole di mediazione linguistica, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo le leggi della Repubblica Italiana;
 - b) per la Santa Sede: le Università, le Facoltà e le altre Istituzioni di studi superiori ecclesiastiche canonicamente erette o approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica che fruiscono del diritto di conferire gradi accademici per autorità della Santa Sede.
3. In coerenza con i principi della Sezione III della Convenzione di Lisbona, è fatta salva la competenza delle Singole Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti in merito al riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio e dei titoli accademici, competenza esercitata nell'ambito della propria autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 2 - Corrispondenza tra titoli accademici

1. I titoli accademici conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore italiane elencati nell'art. 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 novembre 2004, n. 266, ovvero *Laurea*, *Laurea Magistrale* e *Dottorato di Ricerca*, e i titoli accademici conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede indicati negli artt. 6, 9, 45-50, 52 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017, ovvero *Baccalaureato*, *Licenza* e *Dottorato*, sono riconosciuti per i fini di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Accordo, rispettivamente in corrispondenza dei cicli di studio di primo, secondo e terzo ciclo ai sensi del Processo di Bologna e facendo riferimento ai Quadri delle Qualifiche della Repubblica Italiana e della Santa Sede.
2. In conformità a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, sono corrispondenti per livello:

- a) i titoli di *Laurea* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di *Baccalaureato* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede;
 - b) i titoli di *Laurea Magistrale* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di *Licenza* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede;
 - c) i titoli di *Dottorato di Ricerca* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di *Dottorato* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede.
3. I titoli a ciclo unico rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti sono corrispondenti per livello al secondo ciclo ai sensi del Processo di Bologna, secondo i rispettivi Quadri delle Qualifiche della Santa Sede e della Repubblica italiana.

Articolo 3 - Altri titoli della formazione superiore

1. Le disposizioni e gli effetti del presente Accordo si applicano anche al settore dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) della Repubblica italiana, ovvero alle istituzioni ufficiali ad esso afferenti ed ai titoli di studio di primo, secondo e terzo ciclo nell'ambito del Processo di Bologna da queste rilasciati, ovvero il *Diploma accademico di primo livello*, il *Diploma accademico di secondo livello* e il *Diploma accademico di formazione alla ricerca*.
2. Gli effetti del presente Accordo si estendono altresì a quelle istituzioni e qualifiche riconosciute direttamente equivalenti a titoli ufficiali nel settore della formazione superiore delle Parti, secondo le rispettive regole e normative.
3. Altri titoli di alta specializzazione nell'ambito del terzo ciclo della formazione superiore, rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti, possono essere riconosciuti sulla base delle rispettive legislazioni.

Articolo 4 - Riconoscimento dei periodi di studio

1. In attuazione delle disposizioni della sezione V della Convenzione di Lisbona, le Istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore di una Parte riconosceranno i periodi di studio compiuti nell'ambito di programmi accademici accreditati svolti nelle Istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore dell'altra Parte, a meno che non sussistano differenze sostanziali tra i percorsi formativi oggetto della valutazione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, del presente Accordo.
2. I periodi di studio effettuati in regime di scambio accademico in Istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore di una delle Parti, che non comportino il rilascio di un titolo finale, comunque documentati da un certificato rilasciato dalle autorità accademiche competenti che ne attesti l'esito positivo ed i crediti formativi conseguiti sulla base del sistema ECTS o di altro sistema comparabile, potranno essere riconosciuti dalle autorità accademiche competenti dell'istituzione di provenienza, e consentire l'esonero dagli insegnamenti corrispondenti previsti dai relativi piani di studio ed il conseguente riconoscimento dei corrispettivi crediti formativi, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, del presente Accordo.

Articolo 5 - Prosecuzione degli studi

1. In attuazione delle disposizioni della sezione VI della Convenzione di Lisbona, i titolari di titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti potranno avere accesso agli studi del livello successivo, secondo le corrispondenze definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Accordo, a meno che non sussistano casi di differenza sostanziale tra i titoli oggetto della valutazione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, del presente Accordo.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1 del presente articolo, le Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

Articolo 6 - Riconoscimento dei titoli della formazione superiore

In attuazione delle disposizioni della sezione VI della Convenzione di Lisbona, sono riconosciuti i titoli di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Accordo, che afferiscono a programmi di studio accreditati, secondo le regole e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 7 - Procedure di riconoscimento non accademico

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, prima parte, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, i titoli accademici di *Baccalaureato* e di *Licenza*, conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore approvate dalla Santa Sede secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente Accordo, sono riconoscibili come corrispondenti rispettivamente alle *Lauree* e *Lauree Magistrali*, su istanza dell'interessato e secondo le procedure stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, a meno che non sussistano casi di differenze sostanziali in riferimento alla singola procedura valutativa.

Articolo 8 - Strumenti di attuazione

1. Le Parti demandano ad una successiva Intesa tecnica tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e la Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede la redazione e l'aggiornamento periodico degli elenchi delle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai rispettivi sistemi di formazione superiore, secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 2, del presente Accordo.
2. Al fine di facilitare le procedure di riconoscimento previste agli articoli 5, 6 e 7 del presente Accordo, le Parti demandano ad una successiva Intesa tecnica tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e la Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede la redazione e l'aggiornamento periodico delle tabelle di corrispondenza disciplinare tra i titoli accademici dei rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma e, del presente Accordo.
3. Le Parti concordano di applicare reciprocamente la corrispondenza tra le posizioni accademiche esistenti nei rispettivi ordinamenti, come stabilita dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 settembre 2016, n. 662, secondo le rispettive legislazioni.
4. Al fine di facilitare la valutazione dei titoli delle Parti e per accrescere le competenze valutative delle qualifiche estere provenienti anche da altri sistemi, le Parti promuovono la stretta collaborazione tra i rispettivi Centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona, e si impegnano ad incrementarla anche tramite lo sviluppo di strumenti strutture e procedure comuni, collaborando inoltre in ambito nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti collegati alla valutazione delle qualifiche, ove opportuno anche in forma di consorzio o con parti terze.
5. Le Parti coopereranno per l'attuazione del presente Accordo e promuoveranno la collaborazione tra le Istituzioni della formazione superiore, anche tramite la partecipazione a programmi strutturati a livello internazionale, la realizzazione di programmi congiunti ed il mutuo accesso ai servizi per gli studenti e per i ricercatori.

Articolo 9 - Titoli accademici riconosciuti secondo l'art. 10 dell'Accordo di revisione del Concordato

Il presente Accordo non pregiudica quanto previsto dall'art. 10, n. 2 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, per il riconoscimento dei titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le Parti, e quanto disposto successivamente dalle medesime Parti per la sua attuazione.

Articolo 10 - Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Esso resta in vigore per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta all'altra Parte, che avrà effetto dopo sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione.
2. Le Parti, di comune accordo, possono integrare o emendare il presente Accordo per iscritto; le integrazioni o gli emendamenti concordati entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo e costituiranno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità al diritto internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi e certificati di studio che abbiano presentato le istanze di riconoscimento prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
3. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del principio dell'autonomia delle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi della formazione superiore delle Parti.
4. Tutte le iniziative previste nel presente Accordo saranno messe in atto nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato italiano.
5. Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'Interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti per via diplomatica.

Fatto a Roma, il 13 febbraio 2019 in italiano.

Per la Repubblica Italiana
Marco BUSSETTI

Per la Santa Sede
Giuseppe VERSALDI

FONTI



ATRIO
Archivio dei Trattati internazionali Online

ROMA 13/02/2019

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA DEL 11.04.1997 SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA REGIONE EUROPEA



Materia	RICONOSCIMENTO DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO
Nazione/Organizzazione	SANTA SEDE
Vigenza Internazionale	Dal 01/09/2019 Decaduto il --- Durata illimitata. Denuncia a 6 mesi (art.10).
Ratifica, Notifica, Adesione	Notifica Italia: 29.05.2019 - Notifica Santa Sede: 08.06.2019 (Ricezione: 11.06.2019).
Note e Clausole	Vedi: Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18.02.1984 e Convenzione di Lisbona del 11.04.1997. Il presente Accordo è entrato in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche (art.10).